

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

L'Organo di Revisione

Verbale n. 14/2020 del 23/10/2020

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021/2023

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 25 settembre 2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato del Comune di Dosolo per gli anni 2021/2022/2023, da sottoporre alla presentazione del Consiglio Comunale;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. n. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. n.118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". Presoatto che in data 18 maggio 2018 è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il decreto di modifica della disciplina del D.U.P. per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, con conseguente immediata entrata in vigore del nuovo Documento Unico di Programmazione Semplificato, nel quale non risulta più prevista la suddivisione tra la Sezione strategica e la Sezione operativa;

d) l'art. 107, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede testualmente: "Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'art. 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020";

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente con quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Vista la documentazione accompagnatoria al DUP fornita dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Considerato che l'Ente provvederà all'approvazione del bilancio di previsione ad una data successiva a quella odierna e comunque entro i termini di legge e che l'organo di revisione potrà ora esprimere solo un parere di coerenza, rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, di cui alla proposta n. 415/2019 da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 31 luglio p.v., in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che risultano approvati dalla Giunta comunale in quanto contenuti nel documento stesso:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 24/10/2014;

2) Programmazione del fabbisogno del personale

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge n.449/1997 e dall'art.6 del d.lgs. n.165/2001 per il periodo 2021/2023;

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

L'Ente ha adottato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, comma 4 del d.l. 98/2011-L. n. 111/2011;

4) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008).

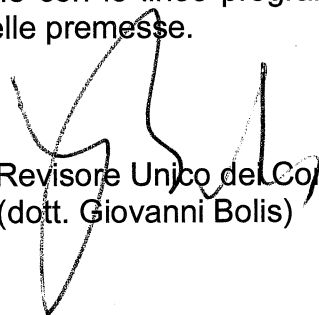
tenuto conto

a) che, mancando lo schema di bilancio di previsione, non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP in particolare per l'esercizio 2021;

b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

Esprime parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.



Il Revisore Unico dei Conti
(dott. Giovanni Bolis)

